



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. *74* /2018 bl

Venezia, *11/1/2018*

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Alla Fondazione di culto e religione
Piccolo Rifugio onlus
San Donà di Piave

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con la **Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio onlus.**

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con la **Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio onlus.**

Il presidente
Manuela Farini



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott.ssa Farini Manuela, presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e la Fondazione di culto e religione "Piccolo Rifugio" onlus, d'ora in poi denominato ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente signor Barosco Carlo.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 5 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro per il servizio di assistenza sociale a favore degli assistiti;

- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora, della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- l'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Le prestazioni richieste terranno conto della idoneità professionale degli interessati.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità, in orario compatibile con le esigenze del servizio di riferimento.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sigg.ri

Sede di San Donà di Piave (Ve)	Coordinatore Paulon Susanna
Sede di Ponte della Priula (Ve)	Coordinatore Mazzer Nicola
Sede di Vittorio Veneto (Tv)	Coordinatore Natale Giovanni
Sede di Verona	Coordinatore Damoli Roberta

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali

Venezia,

IL PRESIDENTE

Fondazione di culto e religione
Piccolo Rifugio onlus
Sig. Carlo Barosco



IL PRESIDENTE

Tribunale di Venezia

Dott.ssa Manuela Farini

